

Domande Ricorrenti (F.A.Q.)

D. Dalla Regione è stata inviata una lettera ai beneficiari con cui si comunica che riceveranno il contributo economico sotto forma di assegno circolare non trasferibile. L'assegno a chi sarà intestato?

R. L'assegno sarà intestato alla persona che i richiedenti hanno indicato nella domanda di contributo economico e/o nel verbale di presa in carico. Destinataria del contributo sarà sempre la stessa persona anche nel caso di diverse modalità di pagamento.

D. Nel caso in cui la documentazione ISEE 2016 (redditi 2014) richiesta nella fase di presa in carico dei beneficiari attesti una condizione economica del nucleo familiare della persona non autosufficiente superiore ai 10.635,30 EURO, tale occorrenza è causa di esclusione dal beneficio?

R. Sì

D. C'è un limite di età per percepire l'assegno di cura?

R. No. Possono essere beneficiari dell'assegno di cura i cittadini di qualsiasi età purché in possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti previsti dall'avviso pubblico.

D. Come faccio a compilare la domanda?

R. Occorre andare nella voce di menu "Compila la Domanda" quindi cliccare il link presente.

D. Fino a quando è possibile la compilazione telematica della domanda?

R. In realtà poiché la domanda va stampata e consegnata al protocollo del comune bisogna tener presente questo vincolo. L'avviso scade 30gg dopo la pubblicazione dell'avviso. La data di scadenza sarà riportata nel portale per ciascun ambito.

D. Dopo aver completato la domanda ed averla stampata, mi accorgo di un grave errore. Come posso correggere la domanda?

R. Occorre ricompilare una nuova domanda, il sistema assegnerà un nuovo codice pratica quindi si potrà ristampare la domanda.

D. Dopo aver consegnato la domanda mi accorgo di un grave errore. Come posso correggere ?

R. Occorre ricompilare una nuova domanda, il sistema assegnerà un nuovo codice pratica quindi va nuovamente consegnata presso l'ufficio comunale di competenza.

D. Posso interrompere la compilazione della domanda, mancandomi alcuni dati?

R. Sì. Quando avrò tutti i dati potrò compilare una nuova domanda.

D. Non viene visualizzata la stampa della domanda. Come devo comportarmi?

R. Verificare che il Browser Internet abbia la funzione Finestra PopUp attivata e che sia installato Acrobat Reader. Nel caso chiedere ad un amico più esperto.

D. Come deve essere allegato alla domanda il verbale di commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità?

R. Il verbale deve essere allegato o in originale oppure in copia conforme autenticato nei termini di legge o in una forma ritenuta valida dall'amministrazione accettante la domanda.

D. Nella seconda pagina della compilazione della domanda si devono inserire i dati sulla "Persona di riferimento": cosa si intende per "Persona di riferimento"?

R. La "Persona di riferimento" è una persona in stretta relazione con il non autosufficiente che dovrà essere appunto il riferimento per il Comune per tutto quel che riguarda l'Assegno di Cura, a partire dall'istruttoria della domanda fino all'eventuale erogazione dell'assegno e alla presa in carico della

persona non autosufficiente.

D. Quando si stampa la domanda, sotto lo spazio per la prima firma del dichiarante compare la voce: “Allegata copia del documento di identità del dichiarante” con una casellina a fianco. Chi deve spuntare quella casellina?

R. La casellina a fianco della voce “Allegata copia del documento di identità del dichiarante” deve essere spuntata dal funzionario comunale che accetta la domanda, il quale deve anche apporre la propria firma, per accertarsi che la domanda sia corredata dalla copia di un documento di identità valido del dichiarante.

D. Uno dei due requisiti di accesso per l’Assegno di cura è la condizione di non autosufficienza comprovata dalle competenti commissioni mediche per l’accertamento dello stato di invalidità di cui alla Legge n. 18 del 11/02/1980 così come riportato ai punti 5, 6 e 12 del verbale di Commissione Medica. Nell’eventualità di verbali difformi o con uno dei citati punti mancanti, ovvero di sentenze definitive, quali punti/voci bisogna considerare per il possesso del requisito richiesto?

R. Bisogna considerare i punti che riportano le seguenti voci e riferimenti legislativi:

- " invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 18/1980 e Legge 508/1988)" (corrispondente al punto 5);
- " invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/1980 e Legge 508/1988)" (corrispondente al punto 6);
- " Invalido ultrasessantacinquenne con:
 - ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
 - ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita” (corrispondente al punto 12).

Comunque, per ulteriori approfondimenti è possibile visitare la seguente pagina web dell’INAIL: http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L'esperto_risponde/Superabilex/info-1636137844.html¹.

D. In quale forma vanno allegati i documenti alla domanda?

R. L’amministrazione accettante si regola, in conformità alle norme vigenti, in base alle proprie esigenze amministrative e organizzative con l’obiettivo di favorire il cittadino nella corretta presentazione della domanda.

1. http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L%27esperto_risponde/Superabilex/info-1636137844.html